

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 467/2001 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2001

che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2001/154/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei talibani e che modifica la posizione comune 96/746/PESC⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1333 (2000) nella quale si chiede, tra l'altro, che i talibani si conformino alla risoluzione 1267 (1999), in particolare cessando di fornire asilo e protezione a terroristi internazionali e alle loro organizzazioni terroristiche e a consegnare Usama Bin Ladin alle pertinenti autorità affinché sia processato.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che il divieto dei voli e il congelamento dei capitali, imposti dalla risoluzione 1267 (1999) siano inaspriti e che venga introdotta una serie di nuove misure nei confronti dei talibani, in particolare il divieto di esportare talune merci, il divieto di fornire certi tipi di consulenza tecnica e formativa, e la chiusura forzata degli uffici dei talibani e della Ariana Afghan Airlines.
- (3) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, si considera che tale territorio comprende i territori degli Stati membri nei quali si applica il trattato, alle condizioni ivi indicate.

(4) Per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a seguito di una designazione da parte delle autorità dell'ONU, la descrizione del territorio dell'Afghanistan sotto il controllo dei talibani, quale designato dalle autorità dell'ONU, e l'elenco delle organizzazioni e degli enti di soccorso governativi autorizzati ad effettuare voli umanitari in Afghanistan dovrebbero essere resi pubblici e occorrerebbe istituire una procedura a livello comunitario per la modifica di tale elenco.

(5) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie.

(6) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1333 (2000) prevedono che il comitato per le sanzioni contro i talibani può concedere deroghe in materia di congelamento dei capitali, di divieto dei voli e di esportazione di taluni servizi. È quindi necessario adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

(7) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad integrare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni contro i talibani o dagli Stati membri.

(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il comitato per le sanzioni contro i talibani, in particolare fornendogli informazioni.

⁽¹⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1.